

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33015 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 17/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di:

Lin Shaoyuan nato in Cina il 07/04/1988

avverso la sentenza del 15/10/2025 del Tribunale di Prato

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Prato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 ottobre 2025, il Tribunale di Prato dichiarava Shaoyuan Lin colpevole del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale per l'anno 2017 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo nella misura di euro 892.330, con IVA evasa pari a euro 195.313,00, e lo condannava alla pena alla pena di un anno di reclusione oltre alle pene accessorie previste dall'art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della

Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 12-*bis*, d.lgs. n. 74, per non essere stata disposta in sentenza la confisca del profitto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui l'imputato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto, nonostante il suo carattere cogente e l'assenza di qualunque discrezionalità in capo al giudice, diversa dalla verifica in ordine alla perdurante presenza della disponibilità dei beni da assoggettare a confisca diretta.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso sicché fondato e annullare il provvedimento limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Prato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 stesso d.lgs., ma nulla ha disposto - né in motivazione, né in dispositivo - quanto alla confisca del profitto del reato.

2.1. Tanto premesso, l'art. 12-*bis*, stesso decreto, stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 in esame, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2.2. La previsione, dunque, ha carattere cogente e l'assenza di qualunque discrezionalità in capo al giudice, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, evidenzia la violazione di legge contestata (si veda da ultimo Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455 - 01, non mass sul punto; per un'affermazione del principio con riguardo al caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione penane Sez. 3, Sentenza n. 29428 del 08/05/2019, Rv. 275896 - 01); consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio - limitatamente alla mancata confisca - per nuovo giudizio sul punto.

I rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente risultano, pertanto,

fondati sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca obbligatoria a seguito condanna per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000, indebitamente omessa dal Tribunale, atteso che per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa.

2.3. Il rinvio, peraltro, deve essere disposto al Tribunale, non alla Corte di appello (al riguardo, tra le altre, Sez. 3, n. 5041 del 24/11/2020, PG/Bilancioni).

Si deve infatti ribadire il principio che l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455 - 01; per una riaffermazione del principio in altra materia si vede altresì Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289199 - 01).

Premesso che il comma 3 dell'art. 579 cod. proc. pen. prevede che "l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali" dovendo dunque farsi necessario riferimento, per l'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, ove, come nella specie, sia stato appunto impugnato il solo punto della confisca, ai mezzi contemplati dalle disposizioni generali, si osserva che nemmeno vi è dubbio in ordine alla possibilità di proporre tale impugnazione anche laddove la confisca sia stata omessa: il fatto che l'art. 579 cod. proc. pen. sia intitolato a "impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza" non potrebbe invero far ritenere che non siano appellabili le sentenze che, invece, omettano, appunto, di disporre le stesse, il contenuto della norma facendo infatti testuale riferimento, al comma 1, alla impugnazione data "per ciò che concerne le misure di sicurezza", e, al comma 3, alle disposizioni "riguardanti la confisca", ivi dunque dovendo ritenersi incluso sia il caso di confisca disposta sia quello di confisca non disposta (come del resto a suo tempo affermato, tra le altre, dalla già citata Sez. 6, n. 3596 del 26/01/1995, Ruffinato, Rv. 201806).

Ancora, l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce, che salvo quanto previsto dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 cod. proc. pen., "l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico

ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". Ne consegue che, allorquando, come nella specie, la confisca sia stata pronunciata all'esito di una sentenza di condanna, tali limitazioni dovranno essere seguite anche laddove sia stato impugnato il solo punto riguardante la confisca.

Conclusivamente, dunque, l'impugnazione in esame non si qualifica come ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., richiamato per il giudizio di legittimità dall'art. 608, comma 4, cod. proc. pen. Il presupposto che legittima la parte processuale ad esperire tale mezzo di impugnazione, secondo la citata disposizione normativa, è infatti il diritto di appellare la sentenza di primo grado; non essendo, nel caso di specie, titolare di "questo diritto, per quanto detto in precedenza, il pubblico ministero poteva proporre ricorso per cassazione solo in quanto unico mezzo di impugnazione consentitogli dall'ordinamento.

3. In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione, affinché si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anche l'eventuale ammontare e le modalità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato in diversa composizione personale.

Così è deciso, 17/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente